



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

Milano, 27 luglio 2023
Prot: ENE/0384/cm/23

Spett.li
Imprese associate
Loro Indirizzi

Clienti di piccole dimensioni: novità dal 2024 per recesso e aggiornamento delle condizioni economiche

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

con la [deliberazione 250/2023/R/COM](#), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) ha approvato:

- **nuove disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica**, come previsto dal [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210](#) (che ha dato a sua volta attuazione alla *direttiva UE 2019/944 - nuova direttiva elettrica*);
- **obblighi informativi dei venditori** in caso di rinnovo con **modifica delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale**.

Di seguito in dettaglio quanto definito da A.R.E.R.A. con effetto dal 1° gennaio 2024.

ONERI DI RECESSO ANTICIPATO DEI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA

Potrà essere **facoltà del venditore** prevedere **eventuali oneri di recesso anticipato** esclusivamente nel caso di:

- contratti di fornitura di energia elettrica** stipulati con imprese connesse **in bassa tensione** che occupano **più di 50 dipendenti** o **che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro**.
- contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con clienti connessi in bassa tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) (clienti finali di piccole dimensioni, **clienti domestici e imprese con meno di 50 dipendenti e con un fatturato o totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro**) **a prezzo fisso e a tempo determinato**, oppure **a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche di durata determinata**, nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono il passaggio a un prezzo variabile. Gli oneri potranno comunque essere applicati solo limitatamente al periodo di validità delle prime condizioni economiche a prezzo fisso.

Per qualunque tipologia di contratto, infatti, l'eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell'eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all'applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it

aderente a Confartigianato Imprese



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

Il fornitore, in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura nonché nel contratto medesimo, avrà **l'obbligo di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta in caso di recesso anticipato; l'onere di recesso dovrà essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale** e il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata in contratto costituisce un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell'effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale (l'onere è indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato).

Quanto sopra quale aggiornamento a quanto attualmente previsto dalla [Delibera 302/2016/R/com](#) (Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura) che prevede per tutti i clienti di piccole dimensioni come di seguito definiti:

- i clienti finali di energia elettrica domestici o titolari di punti di prelievo in bassa tensione per "usi diversi"
- i clienti finali di gas naturale domestici o titolari di punti di riconsegna per usi diversi, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.

(rif. articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG o articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG)

che il recesso non possa essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.

La facoltà di apporre oneri di recesso anticipato non potrà trovare in ogni caso applicazione nel caso delle offerte PLACET, disciplinate direttamente dall'Autorità con la *deliberazione 555/2017/R/COM*.

RINNOVO CON MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

In materia di **rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale** vengono introdotti **specifici obblighi informativi in capo al venditore** qualora il contratto sottoscritto dal cliente finale preveda, in aggiunta all'eventuale facoltà del venditore medesimo di rinnovare tacitamente le condizioni economiche:

- i. la validità delle suddette condizioni economiche per un periodo temporale determinato;
- ii. la facoltà per il venditore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, mediante preavviso al cliente finale rispetto alla scadenza;
- iii. l'applicazione, a far data dalla scadenza, delle nuove condizioni economiche salvo, comunque, l'espresso riconoscimento al cliente finale del diritto di recesso.

Gli obblighi informativi contemplano l'invio di una **specificata comunicazione in forma scritta**, da parte del venditore, avente intestazione "*Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni*", che pervenga al cliente finale **con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche**, contenente l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche, la data di scadenza delle precedenti condizioni, la data di decorrenza e di scadenza delle nuove condizioni, la stima della nuova spesa annua, la variazione stimata della spesa annua rispetto alle condizioni precedenti, i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso ed il riferimento al *Portale Offerte* su cui trovare eventuali altre offerte.



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it

aderente a Confartigianato
Imprese



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

Disposta inoltre l'integrazione delle informazioni già presenti nella bolletta con l'indicazione della scadenza delle condizioni economiche a tempo determinato.

TERMINI DI PREAVVISO PER LE VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI REPRICING AL RIBASSO

In **via transitoria fino al 31 dicembre 2023**, sarà facoltà del fornitore comunicare una **variazione unilaterale** delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una **diminuzione dei corrispettivi** previsti in contratto con un **termine non inferiore ad un mese**, anziché di tre mesi, al fine di trasferire in tempi più brevi al cliente finale la riduzione di prezzo; restano comunque fermi gli obblighi informativi in materia di modalità di preavviso per le variazioni unilaterali nonché l'obbligo del venditore di corrispondere al cliente finale l'indennizzo di cui all'*articolo 14 del Codice di condotta commerciale* qualora non rispetti il suddetto preavviso di un mese o non lo utilizzi esclusivamente per variazioni in diminuzione dei corrispettivi.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it.

Cordiali saluti.

Alberto Conte
Vicedirettore Generale



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it aderente a 